

R.G. n. 6 / 2022 Fall. Sovr. - Piano



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice, dott.ssa Francesca Familiari;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.3.2023;

vista la proposta di piano del consumatore presentata dal Sig. **Intrieri Vittorio, nato a Rose (CS) il 26.10.1964, C.F. NTRVTR64R26H565A**

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato dal Tribunale, dott.ssa Chiara Bertero;

letti gli atti ed i documenti;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Rende (CS);

ritenuto che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore:

- non risulta soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- risulta aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12-bis l. 3/2012 ed in particolare:

esaminata la proposta e la relazione allegata che consente di sussumere la figura del ricorrente nella qualifica di consumatore e quindi di ritenere ammissibile l'accesso allo strumento prescelto del piano del consumatore;

constatato che la proposta prevede la durata del piano in anni sette, per un totale di 84 rate mensili da € 430,00 (l'ultima di € 39,78) ciascuna, di cui € 300,00 provenienti dallo stipendio mensile del debitore¹ ed € 130,00 posti a disposizione della sorella Intrieri Maria;

rilevato che il piano prevede la soddisfazione dei creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

¹ Dipendente di Rende Servizi s.r.l. con uno stipendio mensile pari in media a complessivi € 1.000,00 mensili, dai quali sono state detratte le spese necessarie al nucleo familiare, conteggiate in € 700,00 mensili.



- la soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione;
- il pagamento del 30% dei creditori chirografari.

Ravvisata la meritevolezza del creditore² e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del rilievo che il ricorrente **non risulta intestatario di beni immobili**,³

considerato, in particolare, in ordine alla meritevolezza del debitore:

- che nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, non si ritiene poter ricondurre a colpa grave, mala fede o frode le ragioni dell'indebitamento dell'istante, riconducibili, per quanto attestato nella proposta di piano, alla perdita del lavoro della moglie ed alle spese richieste per le cure del figlio, risultato affetto da disturbo della personalità;

ritenuto non poter accogliere, pertanto, le osservazioni del creditore Dinamica Retail s.p.a., il quale contesta la meritevolezza del creditore assumendo l'irresponsabile ricorso al credito da parte del medesimo e l'infedeltà nel rilascio delle dichiarazioni sulla propria solvibilità;

ritenuto, al riguardo, che il medesimo creditore non ha ottemperato all'obbligo di dimostrare la verifica, quale onere a suo carico, del merito creditizio del debitore, cosicché, ex art. 12 bis, comma 3 bis, legge n. 3 del 2012, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti **dolosi** del debitore (questi ultimi senz'altro da escludere, posto che, in riferimento all'accertamento del merito creditizio, il creditore avrebbe dovuto diligentemente operare facendo accesso alle banche dati pertinenti, senza fondarsi, quanto meno non in via esclusiva, sulle dichiarazioni rilasciate dal richiedente il credito);

rilevato, peraltro, che il succitato creditore menziona il dettato normativo di cui al previgente art. 12 comma 3 legge n. 3/12 e la giurisprudenza formatasi nel vigore dello stesso, senza tener conto della modifica normativa introdotta con d.l. 20.10.2020, n.137 che ha introdotto la lettera *d) ter* all'art 7 comma 2, ivi condizionando l'ammissibilità della proposta alla (sola) esclusione della circostanza che "*il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*";

ritenuto, in ogni caso, che in ragione della mancata disponibilità di immobili da sottoporre a liquidazione, **nessuna valida alternativa potrebbe ravvisarsi rispetto all'omologa del piano**;

ritenuto, altresì, che ai sensi dell'art. 7 anche i **crediti privilegiati** o assistiti da pegno o da ipoteca possono non essere integralmente soddisfatti (al riguardo, Dinamica Retail s.p.a. lamenta di essere titolare di un credito derivante da mutuo "privilegiato", senza tuttavia specificare il tipo di privilegio e la ragione giuridica sulla quale si fonda), purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi;

-
- ² A tal proposito, si osserva che che l'art 7 comma 2 lettera *d ter* l. 3/12 condiziona l'ammissibilità della proposta all'esclusione della circostanza che "*il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*"; nel caso di specie, le cause dell'indebitamento sono state ricondotte alla perdita del lavoro della moglie ed alle spese mediche necessarie alle cure del figlio, per disturbi della personalità, per come documentato in atti, sicché non si ravvisa né *colpa grave*, né *mala fede*, né *frode*.
 - ³ Il nucleo familiare, composto da 5 persone, risulta residente nell'immobile pervenuto in donazione alla moglie, di proprietà esclusiva della predetta.



rilevato che nella presente fattispecie il gestore della crisi ha collocato, peraltro, il credito di Dynamica Retail **tra quelli chirografari e non privilegiati**, cosicché, allo stato, non sussistono ragioni per non omologare il piano, tenuto presente, in ogni caso, per come in precedenza più volte esposto, che non esiste valida alternativa liquidatoria, non essendo il debitore titolare di beni immobili liquidabili;

ritenuto che il credito di Dynamica Retail non possa ritenersi impignorabile, come dedotto dal creditore, posto che la norma di legge richiamata dal medesimo (art. 69 comma 3 d.p.r. 180/1950) disciplina i limiti alla coesistenza tra delegazione di pagamento e pignoramento senza definire impignorabile il credito sotteso alla delegazione, come richiesto dall'art. 7 legge n. 3/12;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 bis, 12 ter legge n. 3/2012

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da **Intrieri Vittorio, nato a Rose (CS) il 26.10.1964, C.F. NTRVTR64R26H565A.**
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito Internet di questo tribunale a cura del gestore.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 4.3.2023

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari

